



Davide Nicco

STUDIO DAVIDE NICCO  
Dottore Commercialista Revisore Contabile

Via Cossolo 9 – 10029 Villastellone (To)  
C.F. NCCDVD69B17L219T / P.I. 07494550010  
Telefono 011 969 60 32 - Fax: 011 96 10 460  
studio@niccodavide.it  
www.niccodavide.it

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 16/2015 DEL 30 SETTEMBRE 2015

### POSSIBILITA' DI RICHIEDERE LA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI INAIL: OT/24

L'INAIL premia con uno "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione" (OT/24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Per poter beneficiare dello sconto l'azienda dichiara di essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva ed assicurativa, e di essere in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).

E' necessario che l'azienda effettui, entro il 2015, gli interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro previsti dal modulo di domanda.

Lo sconto è in funzione del numero dei lavoratori/anno :

Lavoratori-anno	riduzione
fino a 10	28%
da 11 a 50	18%
da 51 a 200	10%
oltre 200	5%

### LAVORO OCCASIONALE SOLO PIU' CON I VOUCHER

Si ricorda che il Jobs-act approvato ha **abrogato il tradizionale "lavoro occasionale" a partire dal 25 giugno 2015** (per intenderci quello **soggetto a ritenuta del 20%**). Sono fatti salvi solo i contratti già stipulati a quella data.

Dal 25 giugno 2015 in avanti chi volesse utilizzare questa tipologia di prestazioni dovrà esclusivamente utilizzare il **"lavoro accessorio"**, ovvero quello pagabile con i noti **"voucher"**.

Per maggiori informazioni sulle modalità di utilizzo dei "voucher" vi invitiamo a consultare l'apposita "area dedicata" sul sito dell'Inps:

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?SID=0%3b5481%3b&lastMenu=5481&iMenu=1&iNodo=5481>

### LA REVISIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE PENALI E AMMINISTRATIVE: IMPORTANTI NOVITÀ PER GLI OMESSI VERSAMENTI IVA E DI RITENUTE

Il 22 settembre 2015 il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente cinque decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23).

Segnaliamo in particolare che, con effetti immediati è **stata alzata da 50.000 a 250.000 euro la soglia per la punibilità penale dell'omesso versamento IVA e da 50.000 a 150.000 quella per la punibilità penale dell'omesso versamento delle ritenute**, anche se non certificate. Rimane invece ferma a 50.000 euro la soglia di punibilità del reato di indebita compensazione di crediti d'imposta, e l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti oltre 50.000 euro sarà punito con la reclusione fino a 6 anni (anziché fino a 2).

Per i reati di omesso versamento e di indebita compensazione (ma solo se si tratta di crediti non spettanti), è inoltre prevista la causa di non punibilità collegata all'estinzione del debito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

### NOVITÀ FISCALI DEL "DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE"

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 sull'internazionalizzazione delle imprese (emanato in attuazione degli artt. 1, comma 7 e 12 della legge-delega 11 marzo 2014, n. 23).

Tra le numerose novità previste dal decreto segnaliamo in breve sintesi:

**SPESE di RAPPRESENTANZA** - sono definiti i criteri di deducibilità delle spese di rappresentanza e si precisa che il requisito di inerenza dovrà essere stabilito con apposito decreto ministeriale. L'art. 108, comma 2, del Tuir fissa i nuovi limiti di congruità delle spese ai fini della loro deducibilità.

La novità si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

**PERDITE su CREDITI** – viene aggiunto all'art. 101, comma 5, del Tuir, un riferimento alle "procedure estere equivalenti" alle procedure concorsuali. Anche le perdite su crediti conseguenti all'esecuzione dei piani di risanamento attestati dal professionista saranno automaticamente deducibili a decorrere dalla data di iscrizione presso il Registro Imprese.

Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti oppure abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta

imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi o il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo i principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

**COSTI BLACK LIST** - le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati o territori black list, sono deducibili nei limiti del loro valore normale. Per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale.

Le norme si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

**RIENTRO dei "CERVELLI"** - il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che "rientrano" nel Paese, concorre alla formazione del reddito complessivo per il 70% del suo ammontare, qualora:

- i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti il trasferimento;
- l'attività lavorativa venga svolta presso un'impresa residente in Italia sulla base di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllino la medesima impresa, ne siano controllate o siano controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
- l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano;
- i lavoratori rivestano una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione e siano in possesso di laurea.

#### **INTRASMISSIBILITÀ DELLE SANZIONI AGLI EREDI DEL CONTRIBUENTE**

*Circolare Agenzia Entrate n. 29/E del 7.08.2015*

L'Agenzia Entrate ha precisato che non può essere richiesto agli eredi il pagamento delle sanzioni, sia con riferimento alle violazioni commesse dal de cuius ed alla base degli atti di acquiescenza, adesione, reclamo-mediazione, conciliazione giudiziale, sia con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione.

Sono invece dovute dagli eredi le sanzioni relative alle rate scadute e non pagate dopo la morte del de cuius.

#### **ALIQUOTA IVA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL CONDOMINIO**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che alla fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni di un condominio nel quale sono presenti anche unità a destinazione diversa dall'abitativo, si applica l'aliquota IVA ordinaria del 22%.

Non risulterebbe infatti applicabile l'aliquota agevolata del 10% poiché nel caso di specie "non è possibile ripartire oggettivamente i consumi di energia elettrica tra quelli destinati agli usi domestici agevolati e quelli destinati ai consumi non agevolati".

#### **FATTURAZIONE ELETTRONICA A REGIME PER LE CESSIONI DI ENERGIA AL GSE**

Anche il Gestore dei servizi elettrici (GSE) è ricompreso nell'elenco delle Pubbliche Amministrazioni ed ha comunicato che a partire dal 21 settembre 2015, ai sensi del DM n. 55 del 3.04.2015, relativamente ai regimi commerciali Ritiro Dedicato (Fotovoltaico) – Tariffa Onnicomprensiva (biogas) – Certificati Verdi – Tariffa Fissa Onnicomprensiva – Certificati Bianchi da CAR, ha attivato, sui Portali informatici dedicati, le funzionalità previste per l'emissione delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione.

In particolare il GSE ora emette, per conto degli operatori, le fatture in formato XML, provvedendo a firmarle digitalmente e a trasmetterle al Sistema di Interscambio-SDI; gli operatori restano però responsabili della conservazione sostitutiva delle fatture e delle notifiche del sistema di interscambio messe a disposizione dal Gse sui relativi portali.

#### **AGEVOLAZIONI IMU/TASI/TARI PER LE ABITAZIONI POSSEDUTE IN ITALIA DA PENSIONATI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO**

*Art. 9-bis del DL 28.3.2014 n. 47, convertito nella L. 23.5.2014 n. 80*

A decorrere dall'anno 2015, la casa di abitazione posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale ai fini IMU, a condizione:

- che l'abitazione rappresenti l'unica e sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- che il pensionato proprietario risulti iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);

In questi casi:

- l'IMU non si applica all'abitazione ed alle relative pertinenze (nei limiti previsti dall'art. 13 comma 2 del DL 201/2011 per l'"abitazione principale"); per le unità immobiliari accatastate in A/1, A/8 o A/9 si applica invece l'aliquota IMU ridotta deliberata dal Comune per l'abitazione principale e la relativa detrazione;
- le imposte TASI e TARI sono ridotte di due terzi (si deve versare un terzo).

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.